

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione territoriale di Bologna sede di Bologna cod.amm 6N8W46 PEC bologna@postacert.inail.it - codice fiscale 01165400589/partita IVA 00968951004, (di seguito denominato INAIL) in persona del Dirigente p.t. dott. Massimo Innocenti CF _____, domiciliato per la carica in Via Gramsci, 4 - 40121 Bologna (BO)

e

Ambulatorio Privato di Odontoiatria Prof. Luigi Checchi (di seguito denominata STRUTTURA ODONTOIATRICA) in Via Andrea Costa 160 - 40134 Bologna, codice fiscale _____, partita IVA 03421150370, con sede legale in Via Andrea Costa 160 - 40134 Bologna, PEC checchiluigi@confagricoltura.legalmail.it rappresentata da Luigi Checchi, codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante

Premesso che

- l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988 n.67 dispone che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere, utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'art. 2 comma 1 dell'Accordo quadro del 2 febbraio 2012 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce le modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL a infortunati sul lavoro e tecnopatici;
- la Missione 2 "Tutela della salute" dell'Istituto trova realizzazione nell'obiettivo di garantire una tutela globale integrata agli assistiti anche tramite una politica sanitaria istituzionale capace di fornire - erogando le prestazioni specialistiche - un'assistenza sanitaria il più possibile completa e mirata all'integrale recupero del benessere psico-fisico degli infortunati e tecnopatici;
- è indiscussa l'utilità delle prestazioni odontoiatriche sia di natura curativa/protesica erogate agli infortunati e tecnopatici, sia di natura medico-legale rese all'Istituto;
- non sono presenti all'interno delle strutture INAIL della regione Emilia Romagna professionalità e strumentazioni adeguate a garantire l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche;
- è stato rivisto e aggiornato a dicembre 2019 il "Nomenclatore tariffario odontoiatrico INAIL regione Emilia Romagna" (di seguito denominato Tariffario odontoiatrico INAIL) che costituisce parte integrante della convenzione (all.n.1);

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La convenzione ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate che saranno eseguite esclusivamente dal Prof. Luigi Checchi iscritto all'Ordine degli Odontoiatri di Bologna al n. 00647, nell'ambulatorio odontoiatrico sito in Via Andrea Costa 160 – 40134 Bologna ove viene esercitata la professione:

a) Relazione scritta contenente:

- Esame obiettivo odontoiatrico completo e anamnesi odontoiatrica;
- Diagnosi delle lesioni e menomazioni di interesse odontoiatrico riscontrabili nel soggetto e attribuite all'evento di competenza dell'Istituto e, quando necessario, corredata da idonee indagini radiografiche;
- Parere motivato che apporti gli elementi utili per valutare il nesso di causalità con l'evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall'Istituto. Il parere deve rispondere anche agli eventuali specifici quesiti medico legali posti dal Dirigente medico INAIL. Per i casi di particolare complessità il parere deve essere corredato di documentazione iconografica;
- Piano di trattamento riabilitativo delle lesioni e menomazioni odontoiatriche individuate e correlate all'evento tutelato, illustrando all'assistito la più adeguata soluzione tecnica ed informandolo di eventuali trattamenti necessari anche non di competenza dell'Istituto; indicazioni sul cronoprogramma necessario alla realizzazione del piano;
- Preventivo delle spese di cura/protesizzazione, redatto secondo i codici alfanumerici e le corrispondenti denominazioni del Tariffario odontoiatrico INAIL;
- Esame di eventuali piani curativi/riabilitativi con i relativi preventivi formulati da odontoiatri di fiducia dei pazienti e relativo parere sulla pertinenza in rapporto alle lesioni correlabili all'evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall'Istituto;

b) Parere tecnico sulla rispondenza dei lavori effettuati rispetto al preventivo autorizzato dall'INAIL, sulla qualità dei materiali utilizzati per i lavori e la loro conformità alla normativa vigente, in relazione ai lavori effettuati da altri odontoiatri convenzionati ai sensi della presente procedura ovvero da altri odontoiatri scelti dall'assistito;

c) Effettuazione diretta della cura/protesizzazione autorizzata sulla base del Tariffario odontoiatrico INAIL, con garanzia di presa in carico dell'assicurato per il quale è stata redatta impegnativa rilasciata dall'Istituto.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni odontoiatriche

La STRUTTURA ODONTOIATRICA, individuata dietro atto di libera scelta dell'assistito, assume l'obbligo di erogare le prestazioni di cui all'art. 2 voci a) b) e c).

Quelle di cui alle voci a) e b) si svolgeranno previo rilascio di impegnativa e fissazione dell'appuntamento a cura dell'INAIL o paziente con la STRUTTURA ODONTOIATRICA. Le stesse dovranno avere inizio entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data dell'impegnativa

emessa dall'INAIL e concludersi, con il rilascio della relazione da trasmettere via PEC all'INAIL, entro i successivi 5 giorni lavorativi.

Per le prestazioni di cui all'art. 2 voce c) l'INAIL valuterà, una volta ricevuto, ed approverà il piano di trattamento riabilitativo e il preventivo collegato secondo quanto formulato all'art. 2 voce a). La STRUTTURA ODONTOIATRICA si impegna a dare inizio alle attività indicate nel piano approvato entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'impegnativa dell'INAIL, salvo giustificati motivi di impedimento rappresentati dall'assistito o controindicazioni relative alla situazione clinica dello stesso dichiarate nel piano di trattamento riabilitativo.

Tutte le prestazioni autorizzate saranno rese esclusivamente a seguito di apposita impegnativa rilasciata dall'INAIL.

Qualora la STRUTTURA ODONTOIATRICA ravvisi la necessità di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già autorizzate, l'erogazione delle stesse dovrà essere interrotta per acquisire ulteriore autorizzazione dall'INAIL.

Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini e alle condizioni indicate sarà applicata la penale dell'1% sul totale della fattura, fatti salvi giustificati motivi.

Art. 4 - Garanzia dei materiali e dei manufatti

I manufatti e materiali utilizzati dovranno essere corredati di dichiarazione di conformità del dispositivo medico (protesico) su misura, rilasciata ai sensi della Direttiva CEE 93/42 e s.m.i.

Art. 5 - Corrispettivi delle prestazioni odontoiatriche rese

La STRUTTURA ODONTOIATRICA si obbliga a erogare le prestazioni di cui all'art 2 del presente atto nel rispetto delle modalità definite all'art. 3. Per i corrispettivi delle prestazioni si fa rinvio, esclusivamente, all'allegato Tariffario odontoiatrico INAIL.

La STRUTTURA ODONTOIATRICA non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni autorizzate.

La stessa accetta che possano essere apportate unilateralmente dall'INAIL integrazioni all'elenco delle prestazioni odontoiatriche inserite nel Tariffario odontoiatrico INAIL i cui prezzi unitari non potranno essere inferiori a quelli previsti per le analoghe prestazioni dal tariffario ANDI (minimo tariffato). Le integrazioni entreranno in vigore dal giorno successivo alla comunicazione via PEC da parte dell'INAIL alla STRUTTURA ODONTOIATRICA.

I compensi per le visite specialistiche con relativa relazione e piano di trattamento riabilitativo e per i pareri resi sui piani di cure e sulle prestazioni eseguite da odontoiatri di fiducia dell'assicurato ovvero da altri odontoiatri convenzionati con relazione conclusiva, facendo riferimento a prestazioni di natura medico-legale, sono assoggettabili ad IVA come da legge, (attualmente con l'aliquota del 22%).

Per le prestazioni di natura diagnostica, curativa, protesica e riabilitativa i corrispettivi sono esenti da IVA e assoggettabili all'imposta di bollo (attualmente € 2,00) se superiori attualmente a € 77,47 (settantasette/47).

Per le prestazioni di cui all'art. 2 voci a) e b) la STRUTTURA ODONTOIATRICA trasmetterà all'INAIL via PEC la relazione attestante le prestazioni richieste e le eventuali ulteriori procedure diagnostiche suppletive eseguite con le relative motivazioni (ad esempio test di vitalità, indagini radiografiche). Per tutte le predette attività, ricevuto l'atto integrativo dall'INAIL, emetterà la relativa fattura.

Per le prestazioni di cui all'art. 2 voce c) la STRUTTURA ODONTOIATRICA trasmetterà all'INAIL via PEC, entro 3 giorni lavorativi, comunicazione scritta di termine della cura/protesizzazione autorizzata per singolo assistito. L'INAIL effettuerà il collaudo delle prestazioni autorizzate per mezzo dei propri Dirigenti medici, anche sulla scorta dei pareri tecnici redatti dagli altri odontoiatri convenzionati di cui alla voce b) dell'art.2 della presente convenzione, entro 20 giorni dalla conclusione delle cure. L'esito verrà immediatamente comunicato alla STRUTTURA ODONTOIATRICA e, se positivo, consentirà l'emissione della fattura da parte della stessa attenendosi esclusivamente, per quanto autorizzato, ai codici alfanumerici e alle corrispondenti denominazioni del Tariffario odontoiatrico INAIL.

Resta ferma l'insuperabilità dei limiti di spesa del citato Tariffario odontoiatrico INAIL.

Nelle trasmissioni dei documenti via PEC sarà sempre omesso nell'oggetto il nominativo dell'assistito e indicati, in sua vece, i numeri del caso e dell'impegnativa.

Art.6 – Fatturazione elettronica

La fatturazione, che dovrà riportare per le prestazioni odontoiatriche effettivamente erogate l'analitica indicazione dei codici alfanumerici e delle corrispondenti denominazioni - come da Tariffario odontoiatrico INAIL - avverrà secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55, inserendo nel campo 1.1.4 il codice 6N8W46 e nel campo 1.2.6 il codice della sede INAIL competente.

In merito all'applicazione dell'IVA si richiama l'art. 5 capoversi 4 e 5.

Le fatture, emesse in formato elettronico successivamente all'attestazione di regolare esecuzione da parte dell'INAIL e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non dovranno contenere alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso e il numero dell'impegnativa.

L'INAIL provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA ODONTOIATRICA entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente presso UniCredit IBAN IT93Z0200802513000002994846 e, nel caso in cui non sia in grado di verificare la regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio a cura della STRUTTURA ODONTOIATRICA delle richieste integrazioni.

La STRUTTURA ODONTOIATRICA si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Art.7 - Durata

La presente convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre 2023 e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni odontoiatriche agli assistiti, che vengano comunque completate le prestazioni autorizzate, avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso dell'INAIL.

Le Parti concordano che, in corso di vigenza, integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione debbano essere sottoscritte dalle parti, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 5 capoverso 3 per il Tariffario odontoiatrico INAIL.

Art.8 - Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione potrà essere risolta a insindacabile decisione dell'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno in capo alla STRUTTURA ODONTOIATRICA dei requisiti del possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, della regolarità contributiva, dell'ubicazione dell'ambulatorio nel territorio regionale, del rispetto delle norme ordinistiche e di legge anche in materia di sicurezza e di radioprotezione, dell'esistenza di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi con regolare pagamento delle quietanze del premio. Costituisce inoltre causa di risoluzione la reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione delle prestazioni odontoiatriche di cui all'art.2, contestata formalmente con nota scritta.

In caso di risoluzione della convenzione è fatto salvo il completamento delle prestazioni odontoiatriche autorizzate e ancora in corso, fino a conclusione delle stesse, salvo diverso avviso dell'INAIL.

E' riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di tre mesi. Resta fermo l'impegno per la STRUTTURA ODONTOIATRICA di portare a termine le prestazioni in corso salvo diverso avviso dell'INAIL.

Art.9 - Obblighi di trattamento dei dati personali

La STRUTTURA ODONTOIATRICA accetta di essere nominata con separato atto, successivamente alla stipula della convenzione, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs.n.196/2003 come novellato dal D.Lgs.n.101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali, avendo riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento.

Art. 10 - Salute e sicurezza sul lavoro

La STRUTTURA ODONTOIATRICA dichiara e garantisce che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza e nella gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 11 - Responsabilità e manleva

La STRUTTURA ODONTOIATRICA assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni a terzi cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi soggetti e si obbliga a mantenere attiva un'adeguata copertura assicurativa per tutta la durata della convenzione producendo, prima della sottoscrizione, copia della polizza e successivamente, a cadenza annuale e a richiesta dell'INAIL, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della STRUTTURA ODONTOIATRICA anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art. 12 – Consenso informato al trattamento

La STRUTTURA ODONTOIATRICA si impegna ad acquisire analitico consenso informato dall'utente, scritto ove previsto (es. esami radiologici, cure e protesizzazioni), la cui copia dovrà essere inviata alla sede INAIL richiedente la prestazione.

La STRUTTURA ODONTOIATRICA prima di procedere all'esecuzione della prestazione richiesta (visita, redazione della relazione ecc.), si impegna ad accertare l'identità dell'assicurato mediante il controllo di un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame e della visita medica effettuati.

Art 13- Codice etico comportamentale

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Codice di comportamento INAIL (all.2) che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale.

La STRUTTURA ODONTOIATRICA si impegna a evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto di integrità (all.3) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

Art. 14 - Spese contrattuali e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972. E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con spese a esclusivo carico della parte richiedente.

La presente convenzione è redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 u.c. del D.lgs 163/2006 e sottoscritta dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Si allegano:

1. Nomenclatore tariffario odontoiatrico INAIL regione Emilia Romagna aggiornato a dicembre 2019;
2. Codice di comportamento INAIL;
3. Patto di integrità

Per l'INAIL – Direzione territoriale di Bologna Il direttore	Per Ambulatorio privato di Odontoiatria Prof. Luigi Checchi
---	--